

REGIONE DEL VENETO



ULSS7  
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40  
36061 Bassano del Grappa (VI)  
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 2244 DEL 02/12/2022

DELIBERAZIONE  
del

## ***DIRETTORE GENERALE***

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO f.f. dr. ENZO APOLLONI

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott.ssa ALESSANDRA CORO'

OGGETTO: SIG.RA GIULIA FADDA - DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

IL DIRETTORE GENERALE  
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA  
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE  
Anno Proposta: 2022 Numero Proposta: 2363/22

*Il Dirigente, Direttore f.f. della U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del Procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale, regolamentare: f.to Cristiano Galizian*

---

Il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con nota prot. 95756 del 02/11/2022, la dipendente Giulia FADDA, operatore socio sanitario (categoria "Bs") a tempo indeterminato, ha comunicato le dimissioni volontarie dall'impiego a decorrere dal 31/10/2022;
- la dichiarazione di dimissioni volontarie dall'impiego è stata depositata al protocollo Aziendale il giorno 02/11/2022 e pertanto le stesse possono avere decorrenza esclusivamente da tale data;
- la sig.ra Giulia FADDA ha preso servizio presso questa Azienda U.L.S.S con contratto di lavoro a tempo indeterminato in data 08/09/2008 e presenta un'anzianità complessiva di servizio superiore a dieci anni;
- le dimissioni sono state rassegnate con mancato rispetto del periodo di preavviso previsto dall'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 Comparto Sanità e riconfermato dall'art. 85 del nuovo C.C.N.L del Comparto Sanità 02/11/2022, che prevede un obbligo di preavviso di due mesi;
- la cessazione del contratto di lavoro alla data indicata non ha consentito all'Azienda la programmazione delle ferie maturate e non ancora fruito dalla dipendente.

Visti e richiamati:

- il comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 Comparto Sanità, riconfermato al comma 1 dell'art. 85 del nuovo C.C.N.L del Comparto Sanità stipulato in data 02/11/2022, il quale stabilisce i termini di preavviso, che risultano pari a due mesi, essendo l'anzianità di servizio della dipendente superiore a dieci anni;
- il comma 4 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018, riconfermato al comma 4 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 - Comparto Sanità, il quale prevede che: *"La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui al comma 1, è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'Azienda ha diritto di trattenere su quanto dalla stessa eventualmente dovuto al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito"*;
- l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
- la sentenza n. 95/2016 la Corte Costituzionale ribadisce espressamente la legittimità del divieto posto dall'art. 5, comma 8 del D.L. n.95/2012 e s.m.i. *"di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)"*.

Per quanto sopra, il Direttore f.f. dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane propone, pertanto, di prendere atto delle dimissioni della sig.ra Giulia FADDA a decorrere dal 02/11/2022 (ultimo giorno del rapporto di lavoro 01/11/2022), con mancato rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 C.C.N.L. 21/05/2018 riconfermato al comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 – comparto sanità e con applicazione della conseguente penale prevista.

## IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile dell'Unità operativa competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza.

### DELIBERA

1. di prendere atto delle dimissioni volontarie dall'impiego della sig.ra Giulia FADDA, operatore socio sanitario (categoria ``Bs``) a tempo indeterminato, a decorrere dal 02/11/2022, con mancato rispetto del preavviso di cui al comma 1 dell'art. 72 del C.C.N.L. 21/05/2018 riconfermato al comma 1 dell'art. 85 del C.C.N.L. 02/11/2022 – comparto sanità;
2. di trattenere conseguentemente alla dipendente succitata un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non rispettato, pari a due mesi, ai sensi del comma 4 dei C.C.N.L. sopra citati;
3. di precisare inoltre che trova applicazione l'art.5, comma 8, del Decreto Legge n. 95/2012 (convertito in legge n. 135/2012, c.d. "Spending Review") il quale prevede che le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale delle amministrazioni pubbliche non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi;
4. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.